



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.06.2021

Esecutivo il 12.07.2021

Indice:

Art. 1 – Principi e finalità;

Art. 2 – Oggetto ed esclusioni;

Art. 3 – Settori di intervento;

Art. 4 - Tipologia degli interventi;

Art. 5 – Patrocinio;

Art. 6 – Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilità;

Art. 7 - Termine e modalità per la presentazione della domanda per l'assegnazione di contributi economici ordinari;

Art. 8 - Modalità di concessione dei contributi;

Art. 9 – Casi di esclusione;

Art. 10 - Istruttoria della domanda di contributo;

Art. 11 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari;

Art. 12 – Contributi economici straordinari;

Art. 13 – Vantaggi economici indiretti;

Art. 14 – Vincoli all'erogazione e responsabilità;

Art. 15 - Revoca del contributo e decadenza;

Art. 16 - Albo comunale delle Associazioni e del volontariato;

Art. 17 - Disposizioni finali.

Articolo 1 – Principi e finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 21 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici ed altre agevolazioni in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o altri organismi associativi privi di scopo di lucro che svolgano servizi di interesse generale in favore di fasce deboli della popolazione o attività connesse a diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di garantire equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa, la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere è soggetta alla pubblicità sulla rete internet del Comune nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente Regolamento viene inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune e pubblicato nell'apposita sezione "Regolamenti o atti amministrativi" nel sito web istituzionale per la consultazione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici del Comune.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi di riferiscono.

Articolo 2 – Oggetto ed esclusioni

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Istrana determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative, nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 3, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche;
- iniziative con fini di lucro;
- provvidenze a carattere strettamente assistenziale;
- contributi legati a rapporti convenzionali o concessori, o che sono specificatamente normate da appositi regolamenti;
- contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

Articolo 3 – Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone sono, di norma, i seguenti:

- a) scolastico-educativo e culturale;
- b) assistenziale e attività sociali di volontariato;
- c) sportivo e ricreativo;
- d) sviluppo economico, turistico, tutela del territorio e ambiente.

a) Settore scolastico-educativo e culturale

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante (purché non rientranti nel PTOF);
- c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- f) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- g) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- h) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- i) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

b) Settore assistenziale e attività sociali di volontariato

Il comune può intervenire con contributi in favore di istituzioni ed associazioni senza finalità di lucro, che si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme.

Gli interventi del Comune in questo settore, sono principalmente finalizzati alla:

- a) protezione e tutela del bambino;
- b) protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) assistenza, sostegno, protezione e tutela degli anziani;
- d) assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetto diversamente abili;
- f) prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze;
- g) assistenza, sostegno e tutela delle donne e delle persone fragili in generale;
- h) assistenza, sostegno per l'inclusione sociale.

c) Settore Sportivo e Ricreativo e di promozione sociale

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e di promozione sociale in particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni relative alle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- d) altre iniziative di promozione o comunque di interesse generale nel settore sportivo, in particolar modo rivolta alla fascia giovanile, al sostegno delle famiglie e dei soggetti diversamente abili;

d) Sviluppo economico, turistico, tutela del territorio e ambiente

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, o al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive-economiche esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad un numero significativo di aziende operanti nel settore, atte a favorire la promozione dell'agricoltura e di altre produzioni tipiche locali;
- c) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà locale;
- d) iniziative in generale, volte a favorire la promozione del turismo, la tutela del territorio intesa come valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Articolo 4 - Tipologia degli interventi

I benefici concessi dal Comune sono classificabili in:

- contributi economici ordinari;
- contributi economici straordinari;
- vantaggi economici indiretti;
- patrocinio.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) contributi economici ordinari: l'erogazione di una somma di denaro, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente;

b) contributi economici straordinari: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale di particolare rilievo, per acquisto di attrezzature necessarie all'attività sociale e per attività/iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale;

c) vantaggi economici indiretti: consistenti nella concessione in uso di immobili/mobili di proprietà comunale, attrezzature ecc..., di cui all'art. 12 del vigente regolamento.

Art. 5 – Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

Il patrocinio è gratuito ed autorizza l'utilizzo del logo del Comune, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Istrana", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni, ecc.....).

Il logo istituzionale deve essere rappresentato in maniera corretta e vigilata nel rispetto delle indicazioni specifiche consegnate al richiedente contestualmente alla concessione del patrocinio.

Prima di procedere con la diffusione del materiale, deve essere acquisita la preventiva approvazione del materiale da parte dell'Ufficio che ha concesso il patrocinio, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

Il patrocinio è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente.

Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

La concessione del patrocinio può comportare l'esenzione dal pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli immobili comunali e comporta, relativamente alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità, le agevolazioni (esenzioni e riduzioni) in conformità a quanto previsto dai rispettivi regolamenti in materia.

L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine del Comune o contengano messaggi offensivi del pudore e della morale pubblica.

Qualora il logo del Comune venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte del Responsabile dell'Ufficio competente, l'Amministrazione Comunale si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto, valutando, se del caso, eventuali altre azioni a tutela della propria immagine.

Il patrocinio viene concesso con determinazione del Responsabile dell'Area competente, sentita la Giunta Comunale.

Articolo 6 – Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilità

La concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) enti vari, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) organizzazioni di volontariato e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da atto-approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento;
- d) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, purché riconosciute a livello sovracomunale operanti in settori particolarmente significativi.

Per i contributi ordinari è richiesta altresì l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

L'Amministrazione comunale può concedere in casi particolari contributi, per iniziative svolte fuori dal territorio comunale, purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

Articolo 7 - Termine e modalità per la presentazione della domanda per l'assegnazione di contributi economici ordinari

I soggetti interessati alla concessione di contributi economici presentano istanza, redatta in conformità ai modelli reperibili sul sito internet del Comune, corredata dalla seguente documentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno:

- a) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno in corso con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune di Istrana);
- c) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario, redatto secondo i criteri stabiliti dalla legge;
- d) dichiarazione, anche se negativa, dell'entità di eventuali sovvenzioni e contributi ricevuti da altri Enti per l'attività programmata per l'anno di riferimento;
- e) dichiarazione indicante eventuali altri benefici economici, anche indiretti, ricevuti nel corso dell'anno da parte del Comune (comodati, utilizzo di spazi comunali, uso attrezzatura, ...).
- f) ogni altra documentazione ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Modalità di concessione dei contributi

La Giunta comunale provvede entro fine anno all'assegnazione dei contributi che intende riconoscere, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio. I contributi sono concessi con procedimento valutativo, sulla base di appositi criteri distinti per ciascun settore di intervento. La liquidazione avviene con provvedimento del Responsabile dell'Area competente

La determinazione dell'importo da erogare dovrà tenere conto anche di altri eventuali benefici e agevolazioni concessi a qualsiasi titolo dal Comune di Istrana o da altri Enti pubblici.

In casi particolari, adeguatamente motivati, il contributo potrà essere totalmente o parzialmente anticipato.

Articolo 9 – Casi di esclusione

Sono causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

- presentate da soggetti non legittimati;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- presentate oltre il termine previsto;
- prive della documentazione di cui all'art. 7.

Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà, ai sensi del successivo art. 9, al soccorso istruttorio

Articolo 10 - Istruttoria della domanda di contributo

Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento, richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.

In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

Articolo 11 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

La concessione dei contributi viene valutata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei successivi criteri, suddivisi per settori di intervento, sulla base di appositi punteggi agli stessi assegnati e definiti dalla Giunta comunale:

CRITERI

a) Settore scolastico-educativo e culturale

Qualità dell'attività svolta	<ul style="list-style-type: none"> - attività che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale - valutazione del programma progettuale: grado di innovatività e originalità - valutazione del programma progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, cataloghi, diffusione web, social, ecc....) - valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori - attività che riveste un particolare rilievo per il territorio - valore educativo dell'attività svolta con particolare riferimento al mondo giovanile - rilevanza nazionale, internazionale dell'attività con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti - rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti
Esperienza del soggetto richiedente	Anni di attività
Collaborazione con l'Amministrazione comunale	Disponibilità a collaborare con le iniziative/proposte dell'Amministrazione
Risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> - Risultato rendiconto finanziario anno precedente - Presenza altri contributi o vantaggi economici indiretti da parte del Comune

b) Settore assistenziale e attività sociali del volontariato

Qualità dell'attività svolta	-valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - valore di prevenzione e protezione dell'attività con particolare riferimento ai minori ed al mondo giovanile e fasce deboli della popolazione - rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti - n. volontari iscritti o coinvolti; - numero delle ore di volontariato dedicate all'attività sociale - capacità dell'iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce deboli della popolazione - valore educativo del programma
Esperienza del soggetto richiedente	Anni di attività
Collaborazione con l'Amministrazione comunale	Disponibilità a collaborare con le iniziative/proposte dell'Amministrazione
Risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> - Risultato rendiconto finanziario anno precedente Presenza altri contributi o vantaggi economici indiretti da parte del Comune

c) Settore sportivo e ricreativo

Qualità dell'attività svolta	<ul style="list-style-type: none"> - numero di squadre iscritte a campionati giovanili - numero di atleti iscritti - numero di atleti iscritti fascia 6-18 anni residenti nel territorio comunale - realtà sportive con forte storicità sul territorio che partecipano a campionati nelle maggiori divisioni previste dalle federazioni - attività che comprende iniziative svolte a carattere nazionale o internazionali
Esperienza del soggetto richiedente	<ul style="list-style-type: none"> - Anni di attività - Presenza di allenatori e istruttori con curricula di particolare rilievo sportivo
Collaborazione con l'Amministrazione comunale	Disponibilità dell'associazione a collaborare con le iniziative/proposte dell'Amministrazione
Risorse finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> - Risultato rendiconto finanziario anno precedente - Presenza altri contributi o vantaggi economici indiretti da parte del Comune

d) Settore economico, turistico, tutela del territorio e ambiente

Qualità dell'attività svolta	<ul style="list-style-type: none"> - grado di innovatività e originalità del programma - grado di coinvolgimento delle diverse attività esercitate nel territorio comunale - grado di valorizzazione dei prodotti locali in particolar modo di quelli provenienti dal settore agricolo
Esperienza del soggetto richiedente	- Anni di attività
Collaborazione con l'Amministrazione comunale	Disponibilità dell'associazione a collaborare con le iniziative/proposte dell'Amministrazione
Risorse finanziarie	- Risultato rendiconto finanziario anno precedente

	- Presenza altri contributi o vantaggi economici indiretti da parte del Comune
--	--

Articolo 12 – Contributi economici straordinari

Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione comunale mediante deliberazione della Giunta comunale può concedere contributi straordinari:

a) per iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo o legati ad una specifica e particolare iniziativa correlata alle esigenze operative dell'Amministrazione Comunale.

Per la concessione di tali contributi, devono sussistere almeno 2 (due) dei seguenti requisiti:

- originalità e carattere innovativo dell'iniziativa;
- forte valenza sociale;
- coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
- rilevanza turistica dell'iniziativa;
- ricaduta dell'attività sul territorio;
- coinvolgimento di realtà nazionali o internazionali;
- grande afflusso di pubblico;
- riscontro sui media nazionali;
- capacità di attrarre risorse anche da fonti private;

L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:

- strutturazione del programma;
- capacità di programmazione e di spesa;
- capacità di parziale autofinanziamento, ad eccezione di quelle correlata alle esigenze operative dell'Amministrazione Comunale.

Le domande devono essere presentate, di norma, almeno 30 giorni prima dell'attività/manifestazione programmata.

Il contributo sarà erogato a consuntivo dell'attività svolta previa presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione finale circa l'attività svolta e i risultati ottenuti.

Per l'erogazione dei suddetti contributi la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) una relazione indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il finanziamento;
- b) la stima dei costi previsti ed una relazione circa l'attività programmata e i risultati attesi;
- c) una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo.

In casi particolari, adeguatamente motivati, potrà essere riconosciuto ed erogato un acconto sul contributo, non superiore al 70% dell'importo assegnato.

Sull'eventuale materiale pubblicitario e divulgativo dell'attività dovrà essere apposta la seguente dicitura: "realizzato con il contributo del Comune di Istrana" affiancato allo stemma comunale.

b) per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività sociale: in tal caso la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve pervenire, prima dell'effettuazione dell'acquisto delle attrezzature. Non sono ammessi, contributi per spese già effettuate. Il contributo sarà erogato su presentazione di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta

c) per attività/iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale: su espressa richiesta o su diretta iniziativa dell'ente, per interventi di solidarietà nazionale ed internazionale anche a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali, ovvero di recupero del patrimonio artistico-culturale.

Articolo 13 – Vantaggi economici indiretti

Alle associazioni, istituzioni o enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a condizioni agevolate immobili o attrezzature di proprietà

dell'Amministrazione comunale, anche ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede. La concessione in uso deve essere regolata da apposita convenzione o altro atto, nella quale sono determinati gli obblighi delle parti, la durata e le condizioni economiche. La convenzione di cui al presente comma, in caso di uso di immobili, dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di dichiarare il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione e il buono stato di conservazione dell'immobile concesso. Essa dovrà inoltre prevedere almeno l'obbligo di versamento al Comune di un contributo forfettario, nell'importo stabilito dalla Giunta comunale, a titolo di rimborso spese per le utenze qualora esse rimangano in capo al Comune.

La convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili o delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.

Articolo 14 – Vincoli all'erogazione e responsabilità

L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese relative ad iniziative straordinarie né può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative a cui ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. La concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale per la realizzazione di iniziative ed attività è subordinata alla preventiva verifica dell'agibilità dei locali. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente articolo.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione di contributi assegnati ma non ancora corrisposti e, a seguito dell'esito di accertamenti, prevederne la revoca e la restituzione.

Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

La concessione del contributo è vincolata all'impegno da parte del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 15 - Revoca del contributo e decadenza

I soggetti beneficiari che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

I soggetti beneficiari che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Solo nel caso di contributo straordinario di cui all'art. 11, comporta la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:

- a) la mancata realizzazione dell'iniziativa;
- b) la mancata presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Nel caso di insufficiente dimostrazione delle spese sostenute il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 16 - Albo comunale delle Associazioni e del volontariato

Il Comune è dotato, come previsto dall'art. 60 dello Statuto Comunale, dell'Albo delle Associazioni ed altri soggetti di volontariato che non hanno scopo di lucro, finalità sindacali o politiche.

In ottemperanza a quanto previsto dello Statuto, l'iscrizione nell'albo è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e Culturali.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dell'atto Costitutivo e Statuto con l'indicazione della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche sociali.

L'albo viene pubblicato sul sito web del Comune ed aggiornato annualmente entro il 30 ottobre.

Sono sospese e cancellate dall'albo entro i 60 giorni successivi con provvedimento motivato del responsabile dell'Area competente, le associazioni iscritte e gli altri soggetti di volontariato che:

- a) ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Istrana;
- b) perdano i requisiti di cui sopra.

Il provvedimento di cancellazione viene portato a conoscenza del legale rappresentante dell'Associazione o del referente degli altri soggetti di volontariato, nei modi ritenuti più idonei dal competente ufficio e deve essere pubblicato sul sito web del Comune.

Articolo 17 - Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti in materia di erogazione di contributi comunali.